



Comune di Sagliano Micca

PROVINCIA DI BI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FORGNONE PATRICK - Sindaco	Sì
2. SORMANI PAOLA - Consigliere	Sì
3. RUSSO MATTEO - Consigliere	Sì
4. FERRARO FORNERA MAURO - Consigliere	Sì
5. LOMUSCIO MONICA - Consigliere	Sì
6. PRINA MELLO ENRICO - Consigliere	Sì
7. MAPPA GIOVANNI - Consigliere	Sì
8. RANIERO DAVIDE - Consigliere	Sì
9. BLOTTO ALESSANDRO - Consigliere	No
10. VELLA ALESSANDRO - Consigliere	Sì
11. PASQUAL DRANZET VALTER - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale CERETTO Dr. Cesare il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FORGNONE PATRICK nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 24/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, esecutiva ai sensi di legge;

RAVVISATA la necessità, di apportare alcune modifiche ed integrazioni ai seguenti articoli 12B, 13B, 8D, 19D, 29D e 35D, modificando i suddetti articoli come di seguito illustrato:

- **Articolo 12. B comma 1:** viene eliminato per intero tutto il punto c):

1. Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

- a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*
- b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;*
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*

- **Articolo 13. B comma 1:** viene aggiunto, prima del punto a) un ulteriore punto, a seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con la quale è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti:

1. Ai sensi dell'Art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;*
- b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";*
- c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.*

Si precisa che ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera c) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

- a) *strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;*
- b) *strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;*
- c) *edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.*

- **Articolo 8. D comma 4**

La presenza di arredo, necessario alla residenza come cucina, letto e arredi da bagno, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

- **Articolo 8. D comma 5**

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. Qualora il servizio sia erogato da un altro comune, previo un nulla osta da parte dei Comuni interessati su richiesta del contribuente, il tributo può essere versato al Comune che eroga il servizio e non al Comune di Sagliano Micca.

- **Articolo 19. D comma 2**

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove sul territorio italiano, sia per ragioni di studio che di lavoro. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

- **Articolo 19. D comma 3**

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi di proprietà di residenti per cui sussiste il tributo non abitati ed equiparati a seconde case, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

- **Articolo 29. D comma 3**

È facoltà dell'Ufficio concedere la rateazione. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione in 12 (dodici) rate mensili per annualità fiscale, con gli interessi di cui all'art. 35. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo nel versamento anche di una sola rata.

- **Articolo 35. D comma 1**

La TARI derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 32 del presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto 29/11/2017 del Ministro dell'Interno, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali veniva differito al 28 febbraio 2018 e visto, inoltre, il successivo Decreto 9/2/2018 del Ministro dell'Interno, il quale ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 31 marzo 2018;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole del Revisore Conti espresso in data 26/02/2018;

DELIBERA

1. Di modificare il Regolamento IUC, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 24/07/2014, ed in particolare i seguenti articoli 12B, 13B, 8D, 19D, 29D e 35D, come di seguito illustrato:

- **Articolo 12. B comma 1:** viene eliminato per intero tutto il punto c):

1. Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- **Articolo 13. B comma 1:** viene aggiunto, prima del punto a) un ulteriore punto, a seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con la quale è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti:

1. Ai sensi dell'Art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia

registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";
- c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Si precisa che ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera c) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.

- **Articolo 8. D comma 4**

La presenza di arredo, necessario alla residenza come cucina, letto e arredi da bagno, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

- **Articolo 8. D comma 5**

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. Qualora il servizio sia erogato da un altro comune, previo un nulla osta da parte dei Comuni interessati su richiesta del contribuente, il tributo può essere versato al Comune che eroga il servizio e non al Comune di Sagliano Micca.

- **Articolo 19. D comma 2**

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove sul territorio italiano, sia per ragioni di studio che di lavoro. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

- **Articolo 19. D comma 3**

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi di proprietà di residenti per cui sussiste il tributo non abitati ed equiparati a seconde case, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

- **Articolo 29. D comma 3**

È facoltà dell'Ufficio concedere la rateazione. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione in 12 (dodici) rate mensili per annualità fiscale, con gli interessi di cui all'art. 35. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo nel versamento anche di una sola rata.

- **Articolo 35. D comma 1**

La TARI derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 32 del presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

2. Di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, ed al fine di consentire l'agevole lettura da parte dei contribuenti, alla presente è allegato il testo aggiornato del Regolamento IUC che ne forma parte integrale e sostanziale;
3. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001;
4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la suesposta proposta di deliberazione;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'Art.49, comma 1, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica della presente Deliberazione, documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'Art.24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

Con n. 9 voti favorevoli, resi in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
FORGNONE PATRICK

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
CERETTO Dr.Cesare